

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO - EST. DOTT. CONTE -
- 10-02-2020 N. 456 - LAVORO SUBORDINATO -
- ISTITUTI DI VIGILANZA -
- CONTRATTO INTEGRATIVO - TERZO ELEMENTO -
N. 598/2017 R.G.

Sentenza n. 456/2019 pubbl. il 10/02/2020
RG n. 598/2017



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 598/2017 R.G.

promossa da

_____ - C.F.: _____ - nato a Palermo il
29.09. _____ residente in _____, domiciliato in Rubiera
(RE), via _____ rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini
e Annalisa Bova;

RICORRENTE

contro

_____) - P.IVA: _____
- con sede legale in Milano, via _____ in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, sig. _____, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Genchi
e Paolo Anti;

RESISTENTE

Avente ad oggetto: dipendenti istituti di vigilanza - contratto integrativo - "terzo elemento"



CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 03.05.2017: "*Adversis reiectis,*

IN VIA PRINCIPALE

1) - *Accertare a dichiarare che il ricorrente è creditore del terzo elemento di cui al Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza di Modena e provincia siglato in data 18.5.1989, e successive modifiche e/o integrazioni;*

2) - *Consequentemente condannare* s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, *ad applicare al ricorrente il terzo elemento a decorrere dalla data di assunzione, e a corrispondere al medesimo l'importo di Euro 4.417,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;*

IN VIA SUBORDINATA

3) - *Accertare a dichiarare che il ricorrente è creditore del terzo elemento di cui all'accordo-rinnovo del contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza di Modena e provincia siglato in data 11.05.2009, e successive modifiche e/o integrazioni;*

4) - *Consequentemente condannare* s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, *ad applicare al ricorrente il terzo elemento a decorrere dal gennaio 2013, ed a corrispondere al medesimo il relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite."*

Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 30.10.2017: "*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:*

- *in via preliminare, dichiarare nullo il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dal*
sig. nei confronti di
s.p.a.



- in via principale, respingere il ricorso presentato dal sig. _____ nei confronti di _____ a;
 - in via subordinata, respingere il ricorso presentato dal sig. _____ nei confronti di _____ s.p.a. per extrapetizione;
 - in via ulteriormente subordinata, e con condanna generica, limitare l'obbligo di _____ s.p.a. al pagamento del terzo elemento a favore del sig. _____ a partire dal 13° mese di servizio.
- Con vittoria di spese e compensi."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.05.2017, _____, premesso di essere dipendente della convenuta dal 21.01.2013 con qualifica di operaio di 4° livello e mansioni di guardia giurata, chiedeva che _____ S.p.a. (con sede legale a Parma e sede operativa in Modena) fosse condannata al pagamento del cd. "terzo elemento", voce retributiva prevista dall'art. 15 del contratto integrativo provinciale del 18.05.1989 e dall'accordo-rinnovo del contratto integrativo siglato in data 11.05.2009, quantificata nella complessiva somma di €. 4.417,92 (€. 74,88 mensili dalla data di assunzione sino al mese di aprile 2017), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Affermava il ricorrente che: 1) la voce retributiva richiesta era prevista dal contratto integrativo di settore del 1989; 2) la datrice di lavoro (operante nella provincia di Modena dal 2002) aveva aderito alla contrattazione integrativa solo nel 2009; 3) l'accordo-rinnovo dell'11.05.2009 rinviava a "tutte le condizioni dei precedenti accordi integrativi speciali".

2. _____ S.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Essa deduceva che: 1) il contratto di assunzione era stato sottoscritto a Milano; 2) il contratto del 17.01.2013 prevedeva l'applicazione del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata e non richiama altri accordi collettivi; 3) il ricorrente non aveva mai lavorato nella



provincia di Modena, “dove è assente se non per alcuni sporadici servizi svolti da dipendenti della sede di Parma”; 4) non poteva applicarsi l'accordo collettivo indicato dall'attore stante la “totale assenza di sedi” nella provincia di Modena; 5) non sottoscriveva gli accordi del 1989 e del 2004; 6) l'accordo dell'11.05.2009 poteva essere applicato solamente ai dipendenti in servizio nella provincia di Modena; 7) il rinvio all'art. 110 del CCNL era inconferente, poiché l'elemento retributivo ivi previsto poteva essere riconosciuto solo ai lavoratori in forza al 31.12.1995; 8) la quantificazione della pretesa economica era errata e comunque generica in quanto non suffragata da alcun conteggio; 9) l'accordo del 2009 riconosceva il cd. “terzo elemento” a partire dal 13° mese di servizio, pertanto all'attore poteva essere riconosciuta la voca retributiva solo dal mese di febbraio 2014.

3. Sul merito

3.1. Emerge dalla sentenza n. 84/2015, prodotta da parte ricorrente, che la “contrattazione collettiva ribadisce la regola della facoltatività dell'adesione a contratti integrativi provinciali (documento n. 4 di parte ricorrente)”.¹ E' pacifico fra le parti come la società resistente abbia aderito per la prima volta al “contratto integrativo provinciale dei dipendenti del settore della vigilanza privata” nell'anno 2009, non avendo la stessa sottoscritto i precedenti accordi integrativi del 18.05.1989 e del 10.05.2004.² L'accordo-rinnovo dell'11.05.2009 stabilisce: “[...] per il personale assunto successivamente alla data della sottoscrizione del presente accordo il terzo elemento di cui al combinato disposto dell'art. 110 CCNL e del CIP di Modena verrà erogato a partire dal 13° mese di servizio”; “[...] Per tutto quanto non modificato dal presente accordo si farà riferimento a quanto già previsto dal

¹ Cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente.

² Cfr. doc. ti 3,4 fascicolo resistente.



Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto il 10/5/04" (cfr. "parte economica" e "norma particolare").³

Se questa è la disciplina stabilita dal contratto integrativo - sottoscritto da S.p.a. - deve ritenersi che con tale accordo le parti sociali abbiano inteso prevedere ancora una volta l'esistenza del *"terzo elemento"*, stabilendone da un lato la decorrenza della corresponsione per i nuovi assunti da un determinato momento (il tredicesimo mese dall'assunzione) e, dall'altro, richiamando la disciplina contrattuale integrativa previgente per tutti gli altri aspetti. Dunque, il contratto integrativo del 2009 ha continuato a prevedere la disciplina del *"terzo elemento"*, invariata rispetto al precedente contratto integrativo, salvo che per la decorrenza della sua corresponsione con riferimento ai nuovi assunti. Come chiarito nella sentenza n. 84/2015, *"l'adesione della società resistente alla contrattazione collettiva integrativa provinciale dal 2009 fa sì che a essa si applichi quanto previsto dal contratto nazionale e dallo stesso contratto integrativo, e dunque anche la corresponsione del terzo elemento. Peraltro la disciplina contrattuale non estende retroattivamente la voce retributiva, ma si limita a confermarne l'esistenza anche per il futuro. In tal modo devono essere intesi la previsione della voce retributiva, da un lato, e il rinvio alla precedente contrattazione per quanto non previsto espressamente dal nuovo contratto, dall'altro. Il senso della pattuizione a parere di chi scrive, è proprio quello di ribadire la sussistenza dell'emolumento e, quindi, il suo riconoscimento anche per il futuro."*

3.2. Ciò detto, si osserva che la disciplina degli accordi integrativi provinciali può essere applicata solo ai dipendenti che prestano servizio nella provincia di Modena, come si ricava dalla dicitura posta in esergo dei predetti atti negoziali (*"contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza di Modena e provincia"*).

³ Cfr. doc. 5 fascicolo resistente.



Ebbene, nessuna evidenza comprova che [redacted] abbia espletato la prestazione lavorativa nella provincia di Modena da gennaio 2013 ad aprile 2017. La circostanza non è documentata né parte attrice ha dedotto prove orali su tale aspetto della controversia. L'attore non ha contestato la specifica deduzione di parte resistente ⁴ alla prima udienza utile - né successivamente -, pertanto è da ritenersi pacifica la circostanza del mancato svolgimento delle mansioni di guardia giurata nella zona di Modena. Va aggiunto che il contratto di assunzione del 17.01.2013, sottoscritto a Milano, non individua alcuna sede di lavoro; ⁵ nelle buste paga è indicata l'"unità locale" di Modena ⁶ ma da tale annotazione non possono trarsi utili elementi, sia perché difetta la prova del concreto espletamento dell'attività lavorativa nella provincia di Modena, sia perché la visura camerale attesta che [redacted] non ha sedi e uffici nell'ambito di operatività dell'accordo integrativo del 2009. ⁷

Per le suddette ragioni devono essere rigettate le domande del ricorrente.

4. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014); lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.100,01 a €. 5.200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) RIGETTA il ricorso;

2) CONDANNA [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.200,00, oltre rimborso

⁴ Cfr. pag. 4 memoria di costituzione.

⁵ Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente.

⁶ Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente.

⁷ Cfr. doc. 2 fascicolo resistente.



spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e
C.P.A.;

3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Modena, 20 dicembre 2019

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

